



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01395 DEI SEN. FINA E BAZOLI (res. n. 216 del 06 agosto 2024)

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale i senatori interroganti sollevano specifici quesiti in ordine allo stato di attuazione della disciplina organica della giustizia riparativa, si rappresenta quanto segue.

Per effetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134 è stato introdotto nel nostro ordinamento il sistema della *giustizia riparativa* che prevede la creazione di un sistema organico e strutturato, inserito nell'organizzazione dello Stato, che offra, mediante i servizi di giustizia riparativa, una forma di composizione dei conflitti di rilevanza penale già in atto, complementare alla giustizia penale classica.

Tale forma di riparazione dell'offesa prodotta dal reato, ottenuta al termine dello svolgimento di un programma di giustizia riparativa dall'esito riparativo, risulta atta, per i reati perseguibili a querela rimettibile, a prevenire il ricorso alla giustizia penale stessa, e comunque, per ogni tipologia di reato, ad innestarsi nel procedimento penale, attraverso una serie di istituti, di natura sostanziale e processuale, nonché nella fase dell'esecuzione della pena ed altresì protendendosi oltre la medesima.

L'intervento normativo vede il coinvolgimento di diversi soggetti pubblici sia a livello nazionale sia a livello locale, con lo scopo di soddisfare due precisi criteri,

ovvero che siano titolari del servizio “strutture pubbliche facenti capo agli enti locali” nonché la disponibilità dei servizi di giustizia riparativa sull’intero territorio nazionale.

Il Ministero della giustizia risulta in questo assetto il soggetto competente a coordinare i servizi di giustizia riparativa sul territorio nazionale, programmando e le risorse da investire, proponendo i livelli essenziali delle prestazioni (cd. LEP) e monitorando i servizi erogati.

Per assolvere a tali funzioni il Ministero si avvale di un organo ad hoc – Conferenza nazionale per la giustizia riparativa – in cui siedono i rappresentanti delle venti regioni e delle due province autonome, un sindaco o un suo delegato per ciascuna regione e provincia autonoma, designato dall'ANCI, un rappresentante della Cassa per le Ammende, insieme a sei esperti con funzione di consulenza tecnico-scientifica.

I membri della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa garantiscono il raccordo con le regioni e le realtà locali, mentre gli esperti assicurano adeguata consulenza tecnico-scientifica alle funzioni delle Conferenze.

Le attività correlate al coordinamento vengono svolte con cadenza annuale, così come con cadenza annuale il Ministro della giustizia deve presentare una relazione – redatta dalla Conferenza nazionale – al Parlamento per renderlo edotto dello stato della giustizia riparativa.

La determinazione effettiva dei LEP ricade invece sulla Conferenza unificata Stato-autonomie locali. Nel predeterminare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni, la Conferenza è vincolata al rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dal decreto legislativo.

Quanto poi alla scelta degli enti locali cui è affidato il compito di istituire i Centri per la giustizia riparativa e organizzare i relativi servizi, si è scelto di affidare ad un organo ad hoc – la Conferenza locale per la giustizia riparativa – il compito di provvedere in tal senso, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto.

L'articolo 63 del decreto legislativo n. 150 del 2022 prevede quindi l'istituzione di una Conferenza locale per ciascun distretto di corte d'appello con la funzione di individuare, all'interno del distretto, i predetti enti locali.

Alla conferenza, convocata e coordinata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato, partecipano un rappresentante del Ministero della giustizia, un rappresentante delle regioni o province autonome e un rappresentante delle province o città metropolitane sul territorio delle quali si estende il distretto della corte d'appello, un rappresentante per ogni comune ricompreso nel distretto che sia sede di uffici giudiziari o presso il quale siano in atto esperienze di giustizia riparativa; la stessa è presieduta dal Presidente della Regione o della Provincia autonoma.

Una dettagliata disciplina è poi dedicata alle forme e ai criteri cui la Conferenza deve attenersi nell'individuazione degli enti locali cui affidare l'istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e l'organizzazione dei relativi servizi. Ciò nell'ottica di fornire elementi utili per ricostruire anche la realtà giudiziaria locale.

Il potere di vigilanza del Ministero della giustizia sull'intero sistema della giustizia riparativa si estrinseca nel potere di richiedere in qualunque momento informazioni sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa, da valutarsi ai fini delle determinazioni che lo stesso Ministero, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, andrà ad assumere circa l'individuazione della quota spettante agli enti locali, per il funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa nonché per l'organizzazione e la prestazione dei relativi servizi; la stessa norma disciplina il finanziamento dei Centri per la giustizia riparativa.

La legge prevede che la quota spettante agli enti locali presso i quali sono istituiti i Centri venga determinata annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a valere sullo specifico fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Si prevede altresì la possibilità che le Regioni e gli altri enti locali indicati nel comma 2 dell'articolo 63 nonché la Cassa delle ammende possano contribuire con risorse proprie nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci.

Si prevede infine che, fermo restando il finanziamento degli interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni di giustizia riparativa, la determinazione degli importi da assegnare agli enti locali tenga conto, sulla base di criteri di proporzionalità, dell'ammontare delle risorse proprie annualmente impiegate dagli stessi enti per il finanziamento dei programmi di giustizia riparativa, opportunamente documentati e rendicontati alla Conferenza nazionale di cui all'articolo 61.

La necessità di salvaguardare il patrimonio di esperienze e servizi qualificati esistenti in diversi luoghi del territorio nazionale, già operativi e conformi agli standard europei e internazionali, e dunque allineati in larga parte alle disposizioni del decreto è poi assicurata dalla disciplina degli articoli 92 e 93 del decreto.

Il primo articolo, in particolare, è dedicato ai servizi di giustizia riparativa esistenti: si prevede infatti che la Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso provveda alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici, li valuti altresì secondo i criteri indicati nella medesima norma e rediga un elenco da cui attingeranno gli enti locali per la prima apertura dei Centri.

L'entrata in vigore del complesso normativo sinora descritto, originariamente prevista per l'1.11.2022, è stata poi differita, per effetto della previsione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, al 30 dicembre 2022, per la riscontrata necessità di approntare misure attuative adeguate a garantire un ottimale impatto della riforma sull'organizzazione degli uffici.

Nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione del citato decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, è stato altresì aggiunto un comma 2-*bis* all'articolo 92 del

decreto legislativo n. 150/2022, dettante disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa, quanto ai servizi esistenti.

Con tale intervento è stato invero previsto che le plurime disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2022 regolanti l'innesto del sistema organico della giustizia riparativa nel diritto penale sostanziale, nel procedimento penale (anche dinanzi al giudice di pace), nella fase di esecuzione della pena, nel procedimento penale minorile nonché nella fase di esecuzione della pena per i minorenni vedranno differita la loro entrata in vigore al momento dello spirare del termine di sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, vale a dire alla data del 1 luglio 2023.

Invero, dette norme presuppongono, per la loro effettiva applicazione, l'intervenuta organizzazione dei servizi per giustizia riparativa, nonché la costituzione dei Centri pubblici idonei a somministrare i relativi programmi (secondo le previsioni di cui agli articoli da 61 a 67 nonché 92 del medesimo decreto legislativo), il cui esito riparativo è atto ad incidere sulle valutazioni processuali connesse.

Prima della individuazione e costituzione dei Centri in questione, nonché dell'avvio della procedura di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia (di cui agli articoli 59, 60, 93 del decreto), gli effetti processuali di nuovo conio non potranno esplicarsi.

Il principio che l'innesto processuale del sistema della giustizia riparativa presupponga l'operatività a regime nella struttura amministrativa di supporto era invero già desumibile in via interpretativa dalla previsione dell'articolo 129-bis, comma 1, c.p.p. (di nuova introduzione), il quale fa espresso riferimento, nel disciplinare il provvedimento di invio da parte del giudice, al sistema dei Centri di nuova istituzione (definiti espressamente all'articolo 42, comma 1, lett. g). del decreto come le strutture pubbliche di cui al capo V, sezione II, cui competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa).

Il Legislatore ha tuttavia ritenuto opportuno esplicitarlo, allo scopo di assicurare che l'innesto processuale come descritto avvenga solamente nell'ambito delle strutture pubbliche assistite dalle garanzie introdotte dalla riforma.

Ebbene, l'articolato percorso di attuazione di tale disciplina appena descritto, che coinvolge numerosi soggetti istituzionali e organismi di nuova istituzione, è in corso di pieno svolgimento.

Recentemente, la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 4 luglio scorso, ha sancito l'intesa con cui sono stati stabiliti - all'esito di un approfondito confronto in sede tecnica che ha coinvolto in particolare il Ministero dell'economia e delle Finanze e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) - i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nell'ambito dei servizi per la giustizia riparativa, la cui proposta era stata elaborata dalla Conferenza nazionale per la giustizia riparativa nella riunione del 9 febbraio 2024, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 62 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

La Conferenza nazionale per la giustizia riparativa si è nuovamente riunita il 23 luglio scorso per i successivi adempimenti; conseguentemente, le Conferenze locali per la giustizia riparativa – peraltro già costituite in occasione della loro riunione del 6 marzo 2024 – si sono riunite nel mese di settembre per procedere alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale, ai sensi dell'articolo 92 del decreto n. 150 del 2022.

Gli esiti della ricognizione delle Conferenze locali saranno valutati ai fini della redazione dell'elenco a cui attingeranno gli enti territoriali ai fini della prima apertura dei centri per la giustizia riparativa in ciascun distretto di corte d'Appello, ai sensi dell'articolo 63 del medesimo decreto.

Al fine poi dell'attribuzione delle delicate funzioni amministrative in materia di giustizia riparativa, segnalo inoltre che è stata istituita, all'interno del Ministero della giustizia, ed, in particolare, nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, una struttura di livello dirigenziale generale per i servizi minorili e per la

giustizia riparativa e di due uffici aggiuntivi di livello dirigenziale non generale (si veda al riguardo l'articolo 1, commi 378-383, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*»).

Al medesimo fine, è stato poi modificato il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2024, n. 78, “*Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84*”, in vigore dal 28 giugno 2024.

Il Ministero della giustizia procede pertanto senza indugio negli adempimenti di propria competenza per dare definitiva attuazione alle disposizioni in tema di servizi per la giustizia riparativa e offrire piena possibilità di accesso, a termini di legge, ai relativi programmi.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)